

# **CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione dei Volontari di Protezione Civile di Mogliano Veneto (nel seguito "Associazione") per tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale quali ad esempio nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, allagamenti, grandi nevicate e gelate, disastri aerei, incidenti stradali e ferroviari con blocco della circolazione e/o rischio di emissione di sostanze tossiche o inquinanti, incendi o esplosioni con crolli di edifici o depositi di materiale pericoloso, nubi tossiche e inquinamento dovuti a incidenti industriali, terremoti, ricerca di persone disperse anche per mezzo di unità cinofile, iniziative a carattere umanitario o d'interesse generale, controllo idrico ambientale, collaborazione all'attuazione dei piani di sicurezza (gestione dei flussi, delimitazione aree pericolose, predisposizione e/o presidio delle vie di fuga) in ambito di manifestazioni che prevedono una numerosa presenza di persone, attività di promozione e divulgazione della cultura del volontariato.

L'Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare l'Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza), svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria delle Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme che la riguardano.

L'Associazione, inoltre, ha per scopo di svolgere attività in ambito locale (Comune di Mogliano Veneto), provinciale (Provincia di Treviso), regionale (Regione Veneto), nazionale e internazionale.

Scopi e finalità sono perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione Civile, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla Legge n. 266/91 "Legge Quadro sul volontariato, di seguito denominata "Legge Quadro") e alla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

## **ART. 2 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione s'impegna a fornire a titolo gratuito e con continuità la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione persone volontarie, inserite in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare attività di Protezione Civile.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione Comunale, né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

L'Associazione s'impegna altresì a fornire la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile, usufruendo della possibilità di accedere a tutta la documentazione depositata presso i vari Uffici Comunali.

### **ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ**

L'Associazione fornirà le prestazioni volontarie dei propri aderenti in occasione di particolari eventi di cui all'art.1.

L'Associazione, inoltre, collaborerà con l'Amministrazione Comunale per: promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile, studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile, promuovere l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile, promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile, promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.

In nessun caso, senza il presupposto di pericolo per la pubblica incolumità derivante da qualsiasi evento, i Volontari dell'Associazione potranno svolgere compiti di normale amministrazione quali, ad esempio, trasporti, ausiliari del traffico, ecc., né essere utilizzati nei normali servizi di viabilità.

### **ART. 4 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Per gli interventi di cui all'art. 3 i Volontari dell'Associazione si attiveranno secondo quanto previsto dai piani comunali di emergenza e, se richiesto, si metteranno a disposizione del Sindaco, o dell'Assessore alla Protezione Civile, o di un Funzionario comunale designato dal Sindaco. Le modalità di svolgimento delle attività, salvo quanto previsto nei casi di emergenza, devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi di intervento dell'Associazione il coordinamento e la gestione delle operazioni saranno sempre a carico del Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, o dell'Assessore alla Protezione Civile, o del Funzionario Comunale indicati quali referenti del Sindaco stesso.

In caso di emergenza l'intervento dell'Associazione potrà essere richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.) o dalle Autorità Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione Civile. In questo caso sarà compito dell'Associazione relazionare l'Amministrazione Comunale, successivamente all'emergenza, l'intervento da essa svolto.

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di legge, a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare, procurando di farle rispettare ai propri aderenti.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza l'Associazione s'impegna a fornire reperibilità 24 ore su 24 e la disponibilità all'attivazione entro circa 1 ora dalla chiamata di emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività.

## **ART. 5 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione Comunale assegna, quale sede dell'Associazione lo stabile di Via San Michele, 2 A in località "Olme", il cui uso è stabilito dalla convenzione di cui alla delibera di Giunta comunale n. 642 del 19 dicembre 2000, da adibire a sede operativa, ricovero mezzi ed attrezzature di Protezione Civile.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura assicurativa, per infortuni per malattia e per responsabilità civile verso terzi (come previsto dall'art.4 della "Legge Quadro"), di tutti gli iscritti alla Associazione impegnati nell'attività di cui alla presente Convenzione.

L'Amministrazione Comunale concede a titolo di comodato d'uso gratuito, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 (Land Rover - targata ZA 253 CC e relativo carrello appendice; Roulotte GRUAU CARAVANES BO 450S; 2161 Roulotte Laverda T445 TV 017600; fuoristrada Suzuki Jimmy - targato CA459AZ; Gruppo elettrogeno Honda GX 340; Motosega HUSQVARNA 51; tenda ministeriale per persone MONTANA 6; 2 motopompe per sollevamento acqua modello Honda; 2 telefonini portatili dotati di scheda prepagata; 6 ricetrasmittenti autoveicolari; 12 ricetrasmittenti portatili) compresi eventuali futuri acquisti, l'Amministrazione Comunale si riserva altresì l'utilizzo dei suddetti per manifeste ed eccezionali necessità.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutti i mezzi e le attrezzature, nonché dei locali della sede operativa, e tutte le spese di illuminazione, energia elettrica, telefono e consumo idrico, sono a carico esclusivo dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 6 - CONTRIBUTO**

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare per l'anno corrente all'Associazione un contributo forfetario di € 3.500,00= (Euro tremilacinquecento/00) quale rimborso spese sostenute per l'attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione così come previsto dall'art. 5 della "Legge Quadro".

Alla fine di ogni anno, l'Associazione è tenuta a presentare regolare rendiconto a giustificazione delle spese sostenute.

La liquidazione del contributo avrà luogo con mandato di pagamento emesso – in unica soluzione – in favore del Presidente dell'Associazione.

## **ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

Le Parti potranno risolvere la convenzione previo avviso da inviarsi per mezzo di lettera raccomandata A.R. entro tre mesi dalla scadenza.

Le Parti inoltre potranno risolvere la convenzione di diritto in caso d'inadempimento.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente in qualunque momento dalla presente Convenzione senza diritto per l'Associazione ad alcun compenso, rimborso o corresponsione a qualsiasi titolo, ove avvengano situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui ai precedenti art. 3 e 4, o sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni di cui alla presente convenzione o altre motivazioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportune a proprio insindacabile giudizio.

La Convenzione s'intenderà risolta di diritto, previa semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale, e fatto salvo il risarcimento dei danni, per gravi inadempienze da parte dell'Associazione e dei suoi aderenti alle norme di cui agli articoli che precedono, ovvero per comportamenti che ledano il buon nome del Comune.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia, relativa o dipendente dalla presente scrittura, è competente il Tribunale di Treviso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice Civile.

#### **ART. 9 - NORME FINALI**

La presente Convenzione, redatta in duplice originale da rimanere in possesso di ciascuna delle parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Le spese dell'eventuale registrazione e conseguenti della presente convenzione saranno a carico di chi richiedesse la registrazione.

Mogliano Veneto

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

SERVIZI TECNICI

Ing. Alberto Di Martino

IL PRESIDENTE DEI VOLONTARI

DI PROTEZIONE CIVILE

Ing. Luciano Minto